

**Bundesstrafgericht**  
**Tribunal pénal fédéral**  
**Tribunale penale federale**  
**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: CA.2019.1

## **Sentenza del 27 marzo 2019**

### **Corte d'appello**

---

Composizione

Giudici penali federali Claudia Solcà,  
Presidente del Collegio giudicante,  
Giorgio Bomio-Giovanascini e Rosa Maria Cappa,  
Giudice penale federale supplente,  
Cancelliera Francesca Pedrazzi

---

Parti

**A.**, patrocinato dal difensore d'ufficio avv. Costantino Testa,

Appellante

**contro la sentenza SK.2018.3 resa il 27 novembre 2018 dalla Corte penale del Tribunale penale federale**

**e**

**MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE**,  
rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni,

Opponente

---

Oggetto

Ricusaione dei Giudici del Collegio giudicante  
Ammissibilità dell'appello

**Visti:**

- la sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018, con la quale la Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha riconosciuto A. autore colpevole di partecipazione ad un'organizzazione criminale, sostegno ad un'organizzazione criminale, ricettazione nonché ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (p. 1.100.4 e segg.);
- lo scritto del 6 dicembre 2018, mediante il quale A. ha richiesto la motivazione della sentenza summenzionata, annunciando nel contempo di voler proporre appello contro la medesima (p. 1.100.84);
- la dichiarazione d'appello del 3 gennaio 2019 presentata da A. alla Corte d'appello del TPF contro la sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018, la cui versione motivata, intimata il 13 dicembre 2018, gli è stata notificata il 14 dicembre 2018 (p. 1.100.1 e segg. e 1.100.83);
- lo scritto del 9 gennaio 2019, tramite il quale la Presidente della Corte d'appello ha trasmesso al Tribunale federale, ai sensi dell'art. 91 cpv. 4 CPP, la dichiarazione d'appello di cui sopra (p. 2.100.1);
- la missiva del 24 gennaio 2019, mediante la quale A. ha chiesto alla Corte d'appello del TPF una decisione formale in merito all'ammissibilità dell'appello (p. 2.100.2 e seg.);
- lo scritto del 30 gennaio 2019, con il quale la Presidente della Corte d'appello ha comunicato ad A. di restare in attesa della decisione dell'Alta Corte, essendo il procedimento pendente dinanzi alla stessa (p. 2.100.6);
- il decreto del 30 gennaio 2019, mediante il quale il Tribunale federale ha sospeso la procedura concernente il ricorso in materia penale presentato il 28 gennaio 2019 da A. (causa 6B\_37/2019) avverso la sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018, questo sino all'emanazione del giudizio della Corte d'appello (p. 2.100.7 e segg.);
- lo scritto del 6 febbraio 2019, tramite il quale la Presidente della Corte d'appello ha comunicato l'apertura della causa e la composizione della Corte all'appellante e al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) (p. 1.200.1 e seg.);

- la missiva dell'11 febbraio 2019, con la quale A. ha formulato una domanda di ricusazione della giudice penale federale Claudia Solcà (in seguito: Solcà), Presidente della Corte d'appello e Presidente del Collegio giudicante, del giudice penale federale Giorgio Bomio-Giovanascini (in seguito: Bomio-Giovanascini) e della giudice penale federale supplente Rosa Maria Cappa (in seguito: Cappa) (p. 10.401.1 e segg.);
- le prese di posizione sulla domanda di ricusazione del 13 febbraio 2019 di Bomio-Giovanascini (p. 10.401.7), del 15 febbraio 2019 di Cappa (p. 10.401.8 e seg.) e del 22 febbraio 2019 di Solcà (p. 10.401.10 e seg.), trasmesse per conoscenza all'istante in data 26 febbraio 2019 (p. 10.401.12), con le quali i tre giudici hanno contestato nella loro integralità i motivi di ricusazione;
- le osservazioni del 20 febbraio 2019, presentate su invito del 6 febbraio 2019 della Presidente della Corte d'appello, mediante le quali il MPC sostiene che l'appello presentato da A. il 3 gennaio 2019, con annuncio d'appello del 6 dicembre 2018, è inammissibile (p. 2.100.11 e seg.; p. 2.100.13 e seg.);
- le osservazioni del 19 marzo 2019, con le quali l'appellante, dopo riepilogo della dottrina e della giurisprudenza, si riconferma nelle proprie allegazioni in merito, sostenendo ricevibilità e ammissibilità dell'appello interposto, mentre che è rimasto silente sulle prese di posizione dei tre membri della Corte sulla domanda di ricusa (p. 2.100.16 e segg.);

**Ritenuto e considerato che:**

- giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda;
- l'art. 59 cpv. 1 CPP prevede che se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'art. 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'art. 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente: a. il pubblico ministero, nei casi in cui è interessata la polizia; b. la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado; c. il tribunale d'appello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo o singoli membri

del tribunale d'appello; d. il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interessato l'intero tribunale d'appello di un Cantone;

- in concreto, l'istante invoca i motivi di riconsazione di cui agli art. 56 lett. b e f CPP per domandare la riconsazione di tre giudici della Corte d'appello del TPF, ragione per cui la competenza della Corte d'appello è pacifica;
- il medesimo Collegio oggetto della domanda di riconsazione può respingerla, se tale richiesta è abusiva o manifestamente infondata (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit Commentaire, 2<sup>a</sup> ediz. 2016, n. 20 ad art. 59 CPP e riferimenti citati; BOOG, Commentario basilese, 2<sup>a</sup> ediz. 2014, n. 6 ad art. 59 CPP);
- secondo l'art. 56 lett. b CPP, chi opera in seno a un'autorità penale si riconsa se ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone;
- giusta l'art. 56 lett. f CPP, chi opera in seno a un'autorità penale si riconsa se, per altri motivi (rispetto a quelli elencati dalla lett. a ad e di tale disposizione), segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa;
- in concreto l'istante ha formulato una domanda di riconsazione ai sensi degli art. 56 lett. b e f CPP nei confronti dei giudici Solcà, Bomio-Giovanascini e Cappa, adducendo in particolare le seguenti motivazioni: la Presidente della Corte d'appello del TPF Solcà, trasmettendo la dichiarazione d'appello del 3 gennaio 2019 al Tribunale federale, si sarebbe già espressa in modo manifesto e pregiudiziale in merito all'ammissibilità del rimedio giuridico presentato e tale decisione di trasmettere la dichiarazione d'appello all'Alta Corte corrisponderebbe, di fatto, a una chiusura formale del procedimento, di per sé censurabile e motivo di riconsazione; che la funzione del giudice Bomio-Giovanascini quale Presidente della Corte dei reclami penali del TPF sarebbe irrimediabilmente inconciliabile con quella di un giudice d'appello, e ciò richiamata la garanzia di avere un giudice indipendente e imparziale; e che la presenza nel Collegio giudicante della giudice supplente Cappa, che in passato è stata istituzionalmente attiva presso il Ministero pubblico della Confederazione, sarebbe problematica e incompatibile con la garanzia di avere un giudice indipendente e imparziale;
- la domanda di riconsazione deve riguardare l'attività di una determinata persona in un caso concreto oppure sostanziare i motivi di riconsazione per ogni singolo membro dell'autorità toccata (v. BOOG, op. cit., n. 2 ad art. 58 CPP; sentenze del

Tribunale penale federale BB.2017.64 del 6 aprile 2017; BB.2012.140 del 26 settembre 2012);

- l'istante nella sua richiesta non ha indicato di quale motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 56 CPP si prevale per ogni singolo giudice, limitandosi a illustrare genericamente i motivi di ricusazione di cui all'art. 56 lett. b e f CPP, senza sostanziarli nel caso concreto;
- la trasmissione della dichiarazione d'appello di A. all'Alta Corte effettuata dalla Presidente della Corte d'appello non è equiparabile all'emanazione di una decisione che comporta la chiusura formale del procedimento nei confronti dell'appellante; nel caso di specie l'esito della procedura non è predeterminato, essendo affidato ad una Corte composta da tre giudici (v. DTF 116 la 135 consid. 3b).
- l'art. 55 cpv. 3 LOAP prevede espressamente che i giudici della Corte dei reclami penali prestino il proprio concorso nella Corte d'appello;
- l'essere stato attivo presso il pubblico ministero, senza tuttavia occuparsi personalmente della presente causa, non costituisce motivo di ricusa per il giudice (v. KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2<sup>a</sup> ediz. 2014, n. 17 ad art. 56 CPP e riferimenti citati; sentenza del Tribunale penale federale BB.2017.77 dell'8 giugno 2017 consid. 2.2);
- i giudici Solcà, Bomio-Giovanascini e Cappa non si sono mai occupati in altra veste della presente causa;
- visto quanto precede, la domanda di ricusazione formulata nei confronti dei giudici Solcà, Bomio-Giovanascini e Cappa, nella misura in cui è ricevibile, è respinta in quanto manifestamente infondata;
- giusta l'art. 398 cpv. 1 CPP, l'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento;
- la Corte d'appello del TPF giudica gli appelli e le domande di revisione relativi alle sentenze della Corte penale del TPF (v. art. 38a e segg. LOAP);
- l'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale (art. 399 cpv. 1 CPP);

- dopo aver redatto la sentenza motivata, il tribunale di primo grado trasmette tale annuncio, unitamente agli atti, al tribunale d'appello (art. 399 cpv. 2 CPP);
- la parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello al tribunale d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 399 cpv. 3 prima frase CPP);
- entro 20 giorni dalla ricezione della dichiarazione d'appello, le altre parti possono per scritto chiedere che non si entri nel merito, motivando la propria istanza (art. 400 cpv. 3 lett. a CPP);
- il tribunale d'appello decide in procedura scritta se entrare nel merito dell'appello quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere che l'annuncio o la dichiarazione d'appello è tardiva o inammissibile (art. 403 cpv. 1 lett. a CPP);
- il tribunale d'appello offre alle parti l'opportunità di pronunciarsi (art. 403 cpv. 2 CPP);
- se non entra nel merito dell'appello, il tribunale ne dà comunicazione alle parti con decisione motivata (art. 403 cpv. 3 CPP);
- in concreto, l'appellante sostiene che avverso la sentenza del 27 novembre 2018 sarebbe senz'altro dato il rimedio dell'appello ex art. 398 e segg. CPP: in ambito federale fino al 31 dicembre 2018 le parti non avevano la possibilità pratica di esercitare tale rimedio procedurale, siccome dal profilo dell'organizzazione giudiziaria la Corte d'appello non era ancora stata istituita; tale lacuna sarebbe però stata colmata con la modifica del 17 marzo 2017 della LOAP, sicché a far tempo dal 1° gennaio 2019 non vi sarebbe più alcuna impossibilità, per i procedimenti pendenti, di beneficiare del rimedio ordinario dell'appello che il CPP prevedeva sin dalla sua adozione (p. 2.100.2);
- il MPC, da parte sua, contesta la competenza della Corte d'appello del TPF a trattare il presente caso, sostenendo che solo sarebbe aperta la via del ricorso al Tribunale federale (p. 2.100.14);
- occorre innanzitutto evidenziare che, con la modifica della LOAP del 17 marzo 2017 relativa alla creazione della nuova Corte d'appello federale, il legislatore non ha previsto disposizioni di diritto intertemporale (v. RU 2017 5769);
- in assenza di tali disposizioni, la sola norma transitoria logicamente applicabile, sia sistematicamente che teleologicamente, è quella contenuta nell'art. 453

cpv. 1 CPP, con cui, secondo la dottrina, “si introduce, provvidamente, una regola chiara, valida per tutte le parti interessate, evitando che una parte possa determinare la procedura applicabile a dipendenza del momento in cui presenta il ricorso” (CATENAZZI, in Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Nosedà (ed.), Codice svizzero di procedura penale, Commentario, 2010, n. 1 ad art. 453 CPP), garantendo quindi la certezza del diritto;

- *argumentum e contrario* è del resto anche quanto previsto all’art. 454 cpv. 1 CPP, dove il legislatore conferma che il crinale fra vecchio e nuovo diritto è esclusivamente la data di emanazione della decisione;
- la soluzione invocata dall’appellante di garantire la via dell’appello contro le decisioni della Corte penale del TPF pronunciate prima dell’entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017 creerebbe evidenti problemi sia di disparità di trattamento, con riferimento ad altre sentenze pronunciate nel 2018 e non ancora motivate, che di certezza del diritto, data l’impossibilità di fissare un termine preciso a partire dal quale la soluzione proposta sarebbe attuabile;
- in realtà, ciò che conta non è l’esistenza potenziale dell’istituto dell’appello giusta il CPP, ma l’esistenza sostanziale ed effettiva dello stesso, la quale può solo derivare, vista la ripartizione delle competenze fra Confederazione e Cantoni ex art. 123 cpv. 1 e 2 Cost., da un combinato disposto fra normative processuali ed organizzative, ossia fra CPP e LOAP;
- l’appello in sede federale, per volontà del legislatore, esiste solo dal 1° gennaio 2019;
- giusta l’art. 453 cpv. 1 CPP, i ricorsi contro le decisioni emanate prima dell’entrata in vigore del CPP sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto;
- in base al testo chiaro della legge, nonché alla giurisprudenza e alla dottrina (v. sentenza del Tribunale federale 1B\_323/2011 del 13 settembre 2011 consid. 1.2; USTER, Commentario basilese, op. cit., n. 1 ad art. 453 CPP; SCHMID/JO-SITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 1 ad art. 453 CPP; SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 283), a livello di diritto intertemporale è decisivo il momento di *emanazione* della decisione, *in casu* il 27 novembre 2018;
- la Corte penale del TPF era dunque impossibilitata a procedere secondo l’art. 399 cpv. 2 CPP, come richiesto dall’appellante;

- la modifica del 17 marzo 2017 della LOAP, che prevede l'introduzione dell'appello anche nella giurisdizione penale federale, non era quindi applicabile perché entrata in vigore soltanto il 1° gennaio 2019;
- nulla mutano a quanto esposto sopra le opposte considerazioni formulate nello scritto del 19 marzo 2019 di A. (p. 2.100.16 e segg.);
- la presente autorità non entra di conseguenza nel merito dell'appello;
- l'appellante, risultando soccombente data l'inammissibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 59 cpv. 4 e 428 cpv. 1 CPP);
- una tassa di giustizia di fr. 1'500.–, fissata in applicazione degli art. 5 e 7<sup>bis</sup> del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162), è posta a suo carico.



**Per questi motivi, la Corte d'appello pronuncia:**

1. La domanda di ricusazione è respinta.
2. L'appello contro la sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018 resa dalla Corte penale del Tribunale penale federale è inammissibile.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico dell'appellante.

In nome della Corte d'appello  
del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio giudicante

La Cancelliera

**Comunicazione a:**

- Avv. Costantino Testa
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni
- Corte penale del Tribunale penale federale (brevi manu)

Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione in qualità di autorità d'esecuzione

**Informazione sui rimedi giuridici**

**Ricorso al Tribunale federale**

Le decisioni finali della Corte d'appello del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, **entro 30 giorni** dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

**Spedizione: 27 marzo 2019**